

INPS

DETERMINAZIONE n. 34 del 24 MAR. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 MAR. 2016

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra INPS e la Società Costa Crociere S.p.A. per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;


Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui l'IPSEMA è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto che l'art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.99, ha previsto che a decorrere dal primo gennaio 2014, le attività di cui all'art. 1, ultimo comma, del Decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi all'INAIL;

Tenuto conto che, relativamente alla tutela per gli eventi di malattia dei lavoratori marittimi, sono previste le seguenti peculiari prestazioni:

226/INT.

- 
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale (ex art. 6 del R.D.L n.1918/1937, convertito in legge n. 831/1938 "Assicurazione contro le malattie della gente di mare");
 - indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (ex art. 7 del R.D.L n.1918/1937, convertito in legge n. 831/1938 "Assicurazione contro le malattie della gente di mare");
 - indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro;
 - temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune (legge 16 ottobre 1962, n. 1486 c.d. Legge Focaccia);

Preso atto che le prime istruzioni operative relative alle modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex IPSEMA sono state fornite con circolare congiunta INPS/INAIL del 23 dicembre 2013, n. 179, che ha confermato le stesse modalità di pagamento in uso presso l'IPSEMA prima e l'INAIL dopo, ovvero l'erogazione diretta delle prestazioni da parte di INPS, agli assicurati, fatta eccezione per il Gruppo Ferrovie dello Stato, Crociere Mercurio Srl e di Air Sea Holiday GmbH, datori di lavoro con i quali erano stati stipulati specifici protocolli d'intesa per l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro;

Preso atto che tale indirizzo è stato confermato con la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015;

Preso atto che il 31 dicembre 2015 è scaduto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data in data 1° dicembre 2009 dall' IPSEMA, poi confluito in INAIL, con la Società Crociere Mercurio S.r.l, avente ad oggetto l'anticipazione delle prestazioni ai lavoratori dipendenti in presenza di eventi indennizzati di infortunio, malattia, maternità ed istituti collegati;

Preso atto che la Società Crociere Mercurio S.r.l. con atto di fusione del 18 giugno 2010 è stata incorporata dalla Società Costa Crociere S.p.a., società armatrice di navi da crociera, iscritta al compartimento marittimo del Comune di Genova e che conseguentemente la Società Costa Crociere S.p.a ha assunto gli oneri e gli impegni che facevano carico alla Società incorporata a decorrere dal 1° luglio 2010;

Preso atto che nelle more delle implementazioni tecniche e degli approfondimenti amministrativi necessari a consentire anche per le prestazioni a tutela della malattia l'anticipazione ed il conseguente conguaglio con le somme dovute all'Istituto, si ritiene utile continuare il rapporto convenzionale limitatamente alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia

fondamentale, alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, alla indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e alla temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune nelle modalità di seguito definite;

Preso atto che l'accordo è limitato solo ai lavoratori operanti a bordo della flotta AIDA, ad oggi definiti sulla base delle matricole INPS riportate all'allegato A del Protocollo in oggetto. Tale elenco potrà essere successivamente integrato dalla Società con specifiche comunicazioni all'Istituto;

Preso atto che da tale Protocollo non derivano oneri per l'Istituto;

Preso atto che il Protocollo d'intesa ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere disdettato, con preavviso di tre mesi, con comunicazione via PEC, su iniziativa di ciascuna delle parti, nell'ambito di un procedimento amministrativo disciplinante anche la chiusura delle attività di istruttoria e rendicontazione delle pendenze;

Tenuto conto che il Protocollo cesserà di avere efficacia, previa notifica alla Società, qualora anche per le prestazioni previdenziali a tutela della malattia l'Istituto fornisca, in vigore di accordo, istruzioni per l'anticipazione da parte dei datori di lavoro della medesima prestazione con successivo conguaglio delle somme erogate;

Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nel protocollo, si uniformeranno a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare il protocollo d'intesa tra l'INPS e la Società Costa Crociere S.p.a., per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri

Protocollo d'intesa per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia.

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Tito Michele Boeri

e

la **Società Costa Crociere S.p.a.** (di seguito Società e, congiuntamente ad INPS, Le Parti), con sede in Genova, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Genova n.02545900108, nella persona del dott. Sergio Repetto, giusta procura notarile con atto registrato al n. 21227 del 24 luglio 2014,

Premesso che

il 31 dicembre 2015 è scaduto il protocollo d'intesa, sottoscritto dall'IPSEMA, poi confluito in INAIL, con la Società Crociere Mercurio S.r.l, avente ad oggetto l'anticipazione delle prestazioni ai lavoratori dipendenti in presenza di eventi indennizzati di infortunio, malattia, maternità ed istituti collegati;

la Società Costa Crociere è società armatrice di navi da crociera, iscritta al compartimento marittimo del Comune di Genova;

la Società Costa Crociere, in data 1° luglio 2010 ha incorporato la Società Crociere Mercurio, titolare del precedente rapporto convenzionale;

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'articolo 10, comma 3 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, gestisce direttamente le attività inerenti all'accertamento e riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato dapprima presso l'IPSEMA e, a seguito della soppressione di quest'ultimo, dall'INAIL -settore navigazione-, subentrato nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'INAIL;

il R.D.L n.1918/1937, convertito in legge n. 831/1938 "Assicurazione contro le malattie della gente di mare" agli articoli 6 e 7 disciplina la tutela rispettivamente delle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare;

la tutela per eventi di malattia a favore dei lavoratori marittimi prevede altresì, l'indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e la temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune disciplinate, rispettivamente, da specifiche disposizioni contrattuali e dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia);

l'INPS fornisce mediante circolari e messaggi istruzioni operative in merito all'erogazione delle indennità previste per la tutela della malattia alle quali la Società Costa Crociere è tenuta ad attenersi nell'attività di anticipazione delle suddette prestazioni;

con riferimento alla tutela per eventi diversi dalla malattia e correlati a maternità/paternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo l'Istituto ha emanato la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015, con la quale sono state fornite le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati ad anticipare per conto dell'Istituto e conseguentemente a porre a conguaglio le descritte prestazioni, previa richiesta ed attribuzione del codice conguaglio "Ca2G";

per gli aspetti correlati al pagamento delle prestazioni prima enunciate tranne che per la malattia la Società Costa Crociere opererà secondo le istruzioni fornite nella menzionata circolare n. 173/2015 (anticipazione e conguaglio delle prestazioni) per i medesimi effetti attualmente gestiti mediante protocollo d'intesa scaduto il 31 dicembre 2015;

nelle more delle implementazioni tecniche e degli approfondimenti amministrativi, necessari a consentire anche per le prestazioni a tutela della malattia l'anticipazione ed il conseguente conguaglio con le somme dovute all'Istituto, si ritiene utile continuare il rapporto convenzionale limitatamente alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale, alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, alla indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e alla temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune nelle modalità di seguito definite;

l'accordo è limitato solo ai lavoratori operanti a bordo della flotta AIDA, ad oggi definiti sulla base delle matricole INPS riportate all'allegato A. Tale elenco potrà essere successivamente integrato dalla Società con specifiche comunicazioni all'Istituto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto della convenzione

Il presente Protocollo d'intesa, in virtù di quanto disposto dall'art. 10 comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n.76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.99, ha la funzione di regolamentare le procedure amministrative per l'erogazione delle prestazioni economiche per gli eventi a tutela della malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto "Temporary", ovvero a tempo determinato.

Tale protocollo è applicato ai lavoratori operanti a bordo della flotta AIDA, ad oggi definiti sulla base delle matricole INPS riportate all'allegato A.

Articolo 2 Modalità operative

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto, ai sensi della normativa vigente e conformemente alle istruzioni operative fornite dall'Istituto, a trasmettere il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio all'INPS e al datore di lavoro.

La Società provvede, inoltre, ad acquisire tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa propria del datore di lavoro relativa all'evento di malattia, impegnandosi a produrla all'Istituto nell'ambito del procedimento di liquidazione delle indennità per qualsiasi verifica, in apposita busta chiusa con la dicitura "contiene dati sensibili".

La Società si impegna, altresì, a predisporre la relativa denuncia delle retribuzioni erogate al lavoratore sulla base delle quali effettuare il calcolo delle indennità spettanti allo stesso, nel rispetto delle istruzioni operative fornite dall'INPS. La denuncia dovrà essere trasmessa all'Istituto con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Adempimenti delle Parti

La Società assume l'obbligo, a fronte dell'onere contributivo nei confronti dell'INPS, di anticipare le somme relative alle prestazioni previdenziali a tutela della malattia oggetto del presente Protocollo.

La Società comunica, inoltre, con cadenza mensile e con modalità criptate, all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 4 i flussi di anticipazione, indicando i nominativi dei soggetti percettori delle prestazioni, la tipologia di evento oggetto di tutela, gli importi ed i giorni di malattia indennizzati, unitamente alla denuncia delle retribuzioni erogate al lavoratore.

A tal fine, la Società si impegna a rispettare la normativa vigente relativa alla tutela dello stato di malattia a favore dei lavoratori marittimi, le disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e le relative istruzioni operative fornite dall'Istituto anche in relazione alla determinazione delle somme da corrispondere.

La Società sarà tenuta, inoltre, agli adempimenti propri del sostituto d'imposta derivanti dall'anticipazione delle indennità enunciate nel presente protocollo, in luogo dell'Istituto.

L'INPS, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, effettua dei controlli periodici al fine di verificare la correttezza delle somme anticipate in relazione alle previsioni normative.

L'INPS con cadenza semestrale, dopo aver effettuato i controlli di cui sopra, provvede a rimborsare le somme anticipate dalla Società tramite bonifico alle coordinate bancarie fornite dalla Società.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte della Società Costa Crociere delle comunicazioni relative alle prestazioni da erogare.

Art. 4

Rendicontazione

La verifica della rendicontazione delle somme anticipate dalla Società ed il relativo rimborso delle stesse sono a cura della Direzione provinciale di Genova in quanto compartimento marittimo presso il quale risulta iscritta l'intera flotta della suddetta Società.

A tale Struttura territoriale, pertanto, sarà inviata con periodicità almeno semestrale, da parte del datore di lavoro, la documentazione riepilogativa delle somme anticipate a mezzo PEC all'indirizzo direzione.provinciale.genova@postacert.inps.gov.it.

Articolo 5

Trattamento dati personali

L'INPS e la Società si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

L'INPS e la Società sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, assicurano che i dati suddetti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 6

Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere disdettato, con preavviso di tre mesi, con comunicazione via PEC, su iniziativa di ciascuna delle parti, nell'ambito di un procedimento

amministrativo disciplinante anche la chiusura delle attività di istruttoria e rendicontazione delle pendenze.

Il presente Protocollo cesserà di avere efficacia, previa notifica alla Società, qualora anche per le prestazioni previdenziali a tutela della malattia l'Istituto fornisca, in vigenza di accordo, istruzioni per l'anticipazione da parte dei datori di lavoro della medesima prestazione con successivo conguaglio delle somme erogate.

INPS

Costa Crociere S.p.a

Allegato A

COSTA CROCIERE SPA - BRAND AIDA - MATRICOLE INPS SOGGETTE A CONVENZIONE

Codice/Descrizione	Posizione Inps	Luogo di Iscrizione	CSC	Cod.autorizz.
AIDAcara	3418890526	GENOVA	11502	9F
AIDAvita	3418890223	GENOVA	11502	9F
AIDAaura	3418890829	GENOVA	11502	9F
AIDAdiva	3418890425	GENOVA	11502	9F
AIDAbella	3418890728	GENOVA	11502	9F
AIDAluna	3418890324	GENOVA	11502	9F
AIDAblu	3418890627	GENOVA	11502	9F
AIDAsol	3419076505	GENOVA	11502	9F
AIDamar	3419431591	GENOVA	11502	9F
AIDAstella	3419663039	GENOVA	11502	9F
PERSONALE A TERRA COSTA	3418882747	GENOVA	11502	2S
PERSONALE A TERRA COSTA NO RI	3418882646	GENOVA	11502	2N
PERS.LE TECNICO A DISP. NO RI	3418890122	GENOVA	11502	2N
Da definire in occasione dell'introduzione di nuove navi*		GENOVA		

* Questa tabella è suscettibile di integrazione a seguito dell'apertura di nuove posizioni previdenziali per la futura iscrizione di nuove navi al Registro Internazionale Italiano (Legge 30/1998)

18 Novembre 2015